

TAR Roma 21/12/1998 n. 3701

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

La Commissione giudicatrice di un appalto concorso costituisce un collegio perfetto e, quindi, deve operare col plenum dei suoi componenti, quanto meno nelle fasi in cui l'organo è chiamato a fare scelte discrezionali, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale. La Commissione giudicatrice di un appalto concorso non può validamente operare se non con la presenza di tutti i componenti non solo nella fase decisoria, ma anche nella fase di acquisizione degli elementi formativi della volontà.